



FRASI FORMAZIONE

EDUCATING LEARNING TRAVELLING

Congedo di paternità obbligatorio (Art.27 bis D.lgs. 26/3/2001 n.151 e succ. modif)

È un **congedo obbligatorio**, rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, di **dieci giorni lavorativi** non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa nonché in caso di morte perinatale del figlio.

È possibile fruire del congedo obbligatorio:

- **due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita** (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo);
- **durante il congedo di maternità** della madre lavoratrice.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, **almeno cinque giorni prima**, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per tale congedo è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Congedo parentale (Art.32 e ss D.lgs. 26/3/2001 n.151 e succ. modif)

È un congedo per la cura di ciascun figlio, fino al compimento dei 12 anni di età, nella misura massima di **dieci** mesi (riproporzionata in caso di part-time). Il congedo può essere fruito anche su base oraria. Ulteriori 6 mesi spettano all'altro genitore, ma il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi. Se trattasi di un genitore single, si ha diritto ad assentarsi per 10 mesi. In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, si può usufruire del congedo parentale entro i 12 anni dal suo ingresso in famiglia (non oltre il compimento della maggiore età).

Trattamento economico:

I periodi di congedo parentale spettano **fino al dodicesimo anno di vita del figlio** a ciascun genitore lavoratore per tre mesi, non trasferibili, con un'indennità pari al **30% della retribuzione**. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo per altri tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Detta percentuale del 30% è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del



FRASI FORMAZIONE

EDUCATING LEARNING TRAVELLING

60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese. Con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 è previsto, per il solo anno 2024, che il secondo mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, ordinariamente retribuito all'60% venga invece remunerato all'80% fino al 6° anno di vita del bambino. Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore al 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Nessuna forma di discriminazione sarà attuata per aver richiesto il congedo.

Se volete maggiori informazioni o avete dei dubbi rivolgetevi a: martina.alferazzi@frasiformazione.it